



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Emanato con D.R. n. 574 del 5 ottobre 2017



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

INDICE

Titolo I – Principi generali.....	2
Art. 1 – Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro	2
Titolo II – Organizzazione	3
Art. 2 – Poli, Unità Produttive, Laboratori.....	3
Capo I – Soggetti	3
Art. 3 – Individuazione del datore di lavoro	3
Art. 4 – Delegato alla sicurezza	3
Art. 5 – Responsabili di Unità Produttiva	4
Art. 6 – Addetto Locale alla Sicurezza	4
Art. 7 – Preposti	5
Art. 8 – Lavoratori	5
Art. 9 – Responsabile di laboratorio e delle attività di didattica e di ricerca.....	5
Art. 10 – Altre Figure professionali del Sistema di gestione per la sicurezza e la salute di Ateneo.....	6
Capo II – Compiti generali e responsabilità	6
Art. 11 – Rettore e Delegato alla sicurezza: obblighi generali	6
Art. 12. – Obblighi dei Responsabili di Unità Produttiva	6
Art. 13 - Obblighi dell'Addetto Locale alla Sicurezza	8
Art. 14 – Obblighi di informazione e formazione.....	9
Art. 15 – Delega In Materia Di Sicurezza	9
Capo III – Attività specifiche: soggetti e obblighi.....	10
Art. 16 – Attività didattica: obblighi specifici	10
Art. 17 – Attività di ricerca – obblighi specifici.....	12
Art. 18 – Responsabili di Laboratorio – obblighi specifici.....	12
Art. 19 – Responsabili dell’attività di ricerca – obblighi specifici	13
Art. 20 – Dirigenti delle strutture tecnico-amministrative – obblighi specifici	14
Art. 21 – Doveri specifici della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.....	15
Art. 22 – Doveri specifici della Direzione Patrimonio Immobiliare	15
Art. 23 – Doveri specifici della Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche.....	15
Art. 24 – Doveri specifici di altre Direzioni	16
Capo IV – Responsabilità e funzioni di altre figure	16
Art. 25 – Preposti	16
Art. 26 – Lavoratori – obblighi generali e specifici	17
Art. 27 – Servizio Prevenzione e Protezione e altri soggetti del SGSS	17
Art. 28 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).....	18
Titolo III - Analisi dello stato e miglioramento continuo.....	18
Art. 29 – Documento di Valutazione dei Rischi d’Ateneo (DVR).....	18
Art. 30 – Controlli e verifiche.....	19
Art. 31 – Miglioramento continuo	19
Titolo IV – Disposizioni finali	19
Art. 32 – Entrata in vigore	19

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro

1. L’Università degli studi di Trento:
 - afferma la necessità di garantire la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la tutela della salute del personale coinvolto nell’attività lavorativa quale elemento fondamentale per lo sviluppo dell’Ateneo;
 - individua nella definizione preventiva degli interventi, nella programmazione e nella verifica dell’attuazione e dell’efficacia degli interventi stessi gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella presente politica;



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- assicura che questa politica sia percepita con chiarezza come parte integrante della più generale strategia d'Ateneo e che tutto il personale, a tutti i livelli, sia consapevole di questo impegno e sia coinvolto nel perseguimento degli obiettivi di tale politica.
- 2. Gli obiettivi prioritari d'Ateneo per dare attuazione alla presente politica e definire il Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute (SGSS) prevedono di:
 - a) procedere ad una sistematica sensibilizzazione di tutti i lavoratori attraverso programmi di formazione, informazione e coinvolgimento;
 - b) mirare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso la costante applicazione delle conoscenze e del progresso tecnologico che provengono dalle attività di ricerca scientifica svolta dalle Università e dagli altri Centri di ricerca.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Poli, Unità produttive, Laboratori

1. Ai fini della sicurezza l'Università di Trento è articolata in Poli, ciascuno caratterizzato da continuità spaziale e comprendente gli edifici e le aree, in proprietà o in uso esclusivo a qualsiasi titolo dell'Ateneo. Ciascun Polo comprende più Unità produttive ed è diviso in spazi di competenza dell'Ateneo e spazi di competenza delle Unità produttive.
2. Per Unità produttive si intendono i Dipartimenti, i Centri di ricerca, le Scuole, le Strutture amministrative dotate di potere di spesa, di gestione e di spazi. I Laboratori, le aule e gli spazi di servizio (scale, bagni parcheggi ecc.) sono di competenza della medesima Unità produttiva. Ciascuna Unità produttiva è affidata ad un Responsabile di Unità produttiva.
3. Per Laboratori si intendono i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica, di ricerca o di servizio, che comportano l'uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero l'utilizzo di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori gli ambienti, anche al di fuori dell'area edificata, ove si svolgono le suddette attività. Ogni Laboratorio è affidato ad un Responsabile di Laboratorio nominato dal Direttore di Dipartimento al quale il Laboratorio afferisce.

CAPO I – SOGGETTI

Art. 3 – Individuazione del Datore di Lavoro

1. Il Datore di lavoro è il Rettore.
2. Il Rettore può, con apposito provvedimento, individuare altri Datori di lavoro nei soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come Unità produttiva ai sensi dell'art. 2.
3. Il Datore di lavoro deve provvedere:
 - a) alla redazione del Documento generale di Ateneo di valutazione dei rischi;
 - b) alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
4. Ogni altra funzione è delegata ai Responsabili delle Unità produttive.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Rettore è coadiuvato dal Delegato alla sicurezza, con delega alle politiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Trento.

Art. 4 – Delegato alla sicurezza

1. Il Delegato alla sicurezza coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed esercita la vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dei Lavoratori nei Dipartimenti, nei Centri, nelle Scuole e nei Laboratori per il tramite dei Direttori, nonché, nelle altre strutture di Ateneo, per il tramite del Direttore generale e dei Dirigenti preposti alle singole Direzioni.
2. Inoltre, il Delegato alla sicurezza:
 - a) predispone insieme al Direttore generale la programmazione degli interventi relativi alla tutela della salute e sicurezza in Ateneo;



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- b) predispone la Relazione annuale consuntiva sullo stato della sicurezza;
- c) dispone affinché i Responsabili di Unità Produttiva abbiano accesso, anche su supporto informatico, al Documento di valutazione dei rischi relativo alla struttura di competenza;
- d) riferisce periodicamente al Rettore sullo stato di attuazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla gestione del Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute (SGSS).

Art. 5 - Responsabili di Unità produttiva

1. I Direttori di Dipartimento e di Centro, nonché il Direttore generale ed i Dirigenti delle direzioni tecnico-amministrative, in quanto soggetti di vertice delle strutture così come individuate all'art. 2 del presente Regolamento, sono responsabili della gestione del Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute (SGSS) nell'ambito delle strutture loro affidate. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, essi ricoprono il ruolo di Dirigenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 e svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'art. 18 del medesimo decreto. In particolare, i Responsabili di U.P. attuano la vigilanza sul rispetto delle norme vigenti per il tramite dell'Addetto Locale alla sicurezza, di cui al successivo art. 6, ove nominato.
2. In ogni edificio caratterizzato dalla presenza di più unità produttive con spazi di servizio comuni è istituito un Coordinamento per la sicurezza composto dai Responsabili delle unità produttive e da un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Coordinatore, scelto tra i Responsabili di U.P., esercita la vigilanza sugli spazi comuni e provvede a:
 - a) coordinare, organizzare e mettere in atto le esercitazioni antincendio dell'edificio nonché ogni altra iniziativa che necessita del coordinamento delle unità produttive;
 - b) convocare almeno una riunione annuale nella quale vengono trattati i temi di comune interesse per la salute e la sicurezza e le iniziative di coordinamento dell'azione di prevenzione e protezione.
3. Per ogni iniziativa, quali congressi, seminari, premiazioni manifestazioni ecc., che prevedano il coinvolgimento di più unità produttive, i Responsabili di U.P. individuano il Responsabile Unico cui sono attribuite le funzioni di Preposto all'evento.
4. I Responsabili di U.P. sono tenuti ad osservare e far osservare le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto indicato dal presente Regolamento e dalla disciplina di esecuzione emanata dal Rettore o dal Delegato alla sicurezza, al quale devono periodicamente riferire.

Art. 6 – Addetto Locale alla sicurezza

1. L'Addetto Locale alla sicurezza è una figura gestionale individuata tra il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ateneo. Nei Dipartimenti, nelle Scuole e nei Centri di ricerca, l'Addetto Locale alla Sicurezza è individuato tra i Professori di ruolo.
2. L'Addetto Locale alla sicurezza può essere nominato dal Responsabile di U.P. e deve essere debitamente formato ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico nell'ambito dell'unità produttiva di competenza.
3. L'Addetto Locale alla sicurezza coadiuva il Responsabile di U.P., da cui dipende gerarchicamente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita la vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di sua competenza.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Addetto Locale alla sicurezza:
 - a) vigila sul mantenimento delle strutture, sullo stato di manutenzione, sull'acquisto e dismissione di beni, sulla gestione dei rifiuti e sul rispetto delle norme sul divieto di fumo;
 - b) vigila sulla esecuzione delle istruzioni impartite ai lavoratori dal Responsabile di U.P. in tema di salute e sicurezza;
 - c) collabora alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi;
 - d) si relaziona con il Servizio Prevenzione e Protezione.
4. Al fine di dare continuità al servizio erogato, l'incarico ha di norma durata di 4 anni. Dopo il primo anno dalla nomina del nuovo Responsabile di U.P., l'incarico di Addetto Locale alla sicurezza può essere confermato o revocato.
5. Di norma deve essere nominato un Addetto Locale alla sicurezza per ciascuna Unità produttiva di Ateneo. Può essere nominato più di un Addetto Locale alla sicurezza nelle strutture caratterizzate da particolare complessità - da valutare tenendo conto anche di fattori quali l'articolazione geografica e/o



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

logistica, la tipologia delle attività e dei rischi che caratterizzano la singola unità produttiva - acquisito il parere favorevole del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, in relazione alla possibilità di gestione comune della sicurezza, può essere nominato un Addetto Locale alla sicurezza per più di una Unità Produttiva. Tale nomina è effettuata dal Responsabile di Unità Produttiva cui è attribuita la funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 5, comma 2.

6. L'Addetto Locale alla sicurezza agisce all'interno dell'unità produttiva riportando le direttive impartite dal Responsabile di U.P. ai Responsabili dell'attività didattica e di ricerca, nonché al personale con funzione di Preposto, con i quali si relaziona e collabora.
7. Il Responsabile di U.P., in presenza di accertate inadempienze, può revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Art. 7 - Preposti

1. Ai sensi della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e per l'attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare ai fini del presente Regolamento, si intende per "Preposto":
 - a) chiunque assume, in qualsiasi situazione ed anche temporaneamente, posizioni di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive;
 - b) il soggetto che sovrintende il lavoro degli altri con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro;
 - c) il soggetto che, anche se inesperto e privo della relativa qualifica formale, impartisce direttive ed ordini regolarmente eseguiti da altri lavoratori.
2. Sono considerati Preposti, di norma, i Responsabili dell'attività didattica ed i Responsabili di attività di ricerca qualora non siano dotati di poteri di spesa e di gestione.
3. I Preposti in Ateneo possono essere individuati nominalmente da parte del Delegato alla sicurezza o dei Responsabili di U.P. da cui dipendono gerarchicamente.

Art. 8 - Lavoratori

1. Ai sensi della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e per l'attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare ai fini del presente Regolamento, si intendono per "Lavoratori" dell'Ateneo:
 - a) il personale docente e ricercatore, i Dirigenti ed il personale tecnico e amministrativo dipendente dell'Università;
 - b) il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le strutture dell'Ateneo, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
 - c) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio o quando, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 9 - Responsabile di Laboratorio e delle attività di didattica e di ricerca

1. Al fine degli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'attribuzione dei diritti e dei doveri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e ai fini del presente Regolamento, nel seguito del presente articolo si definiscono le figure professionali che operano nel campo della ricerca e della didattica.
2. Responsabile di Laboratorio didattico e/o sperimentale è il soggetto che coordina e sovrintende allo svolgimento di attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.
3. Responsabile dell'attività di didattica è il titolare dell'insegnamento identificato come tale da un provvedimento del Direttore di Dipartimento.
4. Per Responsabile dell'attività di ricerca si intende:
 - a) il soggetto che individualmente o come coordinatore di gruppo è Responsabile scientifico di un'attività di ricerca identificato come tale da un provvedimento del Direttore di Dipartimento o del Centro di ricerca di afferenza;



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- b) il relatore di tesi di laurea che implica lo svolgimento di attività nei laboratori del Dipartimento o presso sedi esterne.

Art. 10 – Altre figure professionali del Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute di Ateneo

1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo: soggetto nominato dal Rettore, previa consultazione con il Delegato alla sicurezza ed i Responsabili di Unità produttiva, ai sensi e per le funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Ateneo finalizzati alle attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
3. Medico Competente d'Ateneo: soggetto nominato dal Rettore, previa consultazione con il Delegato alla sicurezza ed i Responsabili di Unità produttiva, ai sensi e per le funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
4. Esperto Qualificato d'Ateneo e Medico Autorizzato d'Ateneo: soggetti nominati dal Rettore, previa consultazione con il Delegato alla sicurezza ed i Responsabili di Unità produttiva, ai sensi e per le funzioni previste dal D.Lgs. n. 230/1995.
5. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: soggetto eletto dai lavoratori ai sensi e per le funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

CAPO II – COMPITI GENERALI E RESPONSABILITÀ

Art. 11 – Rettore e Delegato alla Sicurezza: obblighi generali

1. Il Rettore, per il tramite del Delegato alla Sicurezza, deve garantire:
 - il controllo e lo sviluppo del Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro (SGSS);
 - la promozione delle azioni organizzative e di coordinamento tra tutti i Responsabili di Unità produttiva necessarie a sviluppare il SGSS;
 - le attività di supervisione e vigilanza sul SGSS;
 - la risoluzione delle divergenze che dovessero insorgere tra i Responsabili di U. P. in merito alle problematiche inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e la gestione del SGSS di Ateneo.
2. Il Delegato alla Sicurezza, previa consultazione con i Responsabili di U.P., convoca la riunione periodica di prevenzione e protezione di Ateneo per l'esame di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008. Alla riunione annuale debbono partecipare il Delegato alla sicurezza, che la presiede, i Responsabili di Unità produttiva individuati come datori di lavoro dal Rettore ex art. 3, co. 2, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente, gli Esperti qualificati, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 12. – Obblighi dei Responsabili di Unità produttiva

1. I Responsabili di U.P. sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, in relazione alla natura delle attività svolte nelle strutture di cui sono responsabili, devono valutare, nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei procedimenti, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adoperarsi per l'eliminazione dei rischi o la riduzione al minimo dei medesimi. I Responsabili di U.P. si avvalgono delle competenze messe a disposizione dall'Ateneo attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Per lo svolgimento di tali attività i Responsabili di U.P. dispongono di fondi all'interno del budget della struttura, emanano all'occorrenza disposizioni o ordini specifici, hanno il potere di diffida e, ove necessario, interrompono l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Ai Responsabili di Unità produttiva competono, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) attivarsi per l'elaborazione e l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Delegato alla sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente;



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- b) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;
 - c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;
 - d) designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori anche negli altri casi di pericolo grave e immediato;
 - e) individuare, di concerto con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio e con l'Addetto Locale alla Sicurezza, per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - f) collaborare con il Medico Competente al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;
 - g) collaborare con l'Esperto Qualificato per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D.Lgs. n. 230/1995 e s.m. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo e, in particolare, collaborare alla realizzazione dei progetti di radioprotezione nei locali in cui la pratica radiologica verrà messa in atto; gestire, per la parte di propria competenza, le pratiche amministrative relative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente; definire le attività che i singoli lavoratori svolgeranno in relazione alla pratica radiologica; collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico;
 - h) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - i) informare e formare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le misure prevenzionistiche adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi prevenzionistici da parte dei lavoratori;
 - j) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo ai contratti d'appalto e d'opera;
 - k) richiedere, ove previsto dalla normativa vigente, alle autorità locali il rilascio di autorizzazione o di nulla osta per apparecchiature, prodotti etc. (ad es. macchine radiogene, gas tossici);
 - l) segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti accaduti, anche nel caso non vi siano infortunati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
 - m) curare la compilazione dei registri delle persone esposte ad agenti chimici, fisici o biologici pericolosi;
 - n) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - o) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - p) comunicare al più presto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, affinché possa essere aggiornato il relativo registro.
4. I Responsabili di U.P., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, degli Esperti Qualificati in Radioprotezione e degli Uffici dell'Amministrazione.
5. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Responsabile di U.P. subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.
6. I Responsabili di Unità produttiva hanno l'obbligo di fornire al Servizio Prevenzione e Protezione le informazioni richieste in merito a:
- a) la natura dei rischi presenti nell'unità produttiva;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi operativi;
 - d) i dati degli infortuni e delle malattie professionali;
 - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
7. I responsabili di Unità produttiva possono nominare, previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, l'Addetto Locale alla Sicurezza dell'unità produttiva, riconoscendo allo stesso disponibilità di tempo ed i mezzi necessari



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

per lo svolgimento dei compiti attribuiti; i compiti dell'Addetto Locale alla sicurezza, qualora non venga nominato, spettano al Responsabile dell'U.P..

Art. 13 - Obblighi dell'Addetto Locale alla sicurezza

1. L'Addetto Locale alla sicurezza ha il compito di:
 - a) collaborare alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi;
 - b) collaborare all'elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell'emergenza;
 - c) riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori di cui venga a conoscenza;
 - d) collaborare a conservare e tenere aggiornati i registri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - f) verificare che da parte dei Responsabili di laboratorio siano preventivamente individuati i lavoratori autorizzati all'utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;
 - g) collaborare con il Responsabile di U.P., nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi all'adempimento di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - h) raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d'uso degli ambienti;
 - i) verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;
 - k) per le Strutture in cui sono in essere pratiche radiologiche, l'Addetto Locale alla sicurezza collabora con i Responsabili di Laboratorio e con i Responsabili degli Impianti Radiologici, definiti e nominati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 230/1995 e s.m. nonché del D. Lgs. n. 187/2000.
2. L'Addetto Locale alla sicurezza si fa carico del raccordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito a problemi di tipo tecnico-operativo relativi alla sicurezza delle strutture e delle persone e all'uso corretto degli spazi, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute direttamente sui luoghi di lavoro. Inoltre si coordina con il Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto attiene la formazione riguardante la sicurezza all'interno dell'unità produttiva. Deve inoltre accertare che vengano fornite al personale le informazioni che riguardano:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta;
 - b) le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - c) le norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
 - d) il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico del Lavoro Competente;
 - e) i nominativi degli Addetti all'emergenza;
 - f) le iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza.
3. L'Addetto Locale alla sicurezza si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio (anche attraverso il personale dedicato come il Capocasa o il Responsabile di Plesso, se presente) per quanto attiene la sicurezza all'interno della struttura in relazione a:
 - a) gestione dell'immobile ove l'Unità produttiva è collocata;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - c) certificazioni e autorizzazioni.
4. L'Addetto Locale alla sicurezza, oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento in ragione dell'incarico specifico, può svolgere anche le altre funzioni delegate o attribuite dal Responsabile di U.P. in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
5. L'Addetto Locale alla sicurezza è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Delegato alla sicurezza o dal Responsabile di U.P. al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle specificità dell'Unità Produttiva di competenza.
6. L'Addetto Locale alla sicurezza non può subire alcun pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico ed è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 14 – Obblighi di informazione e formazione

1. Il Datore di lavoro per il tramite del Delegato alla sicurezza provvede, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008, affinché ciascun lavoratore riceva l'informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare, ogni lavoratore, così come definito all'art. 8 del presente regolamento, deve ricevere adeguata informazione su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta nell'ambito della struttura di appartenenza;
 - b) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.
 - d) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nonché i relativi addetti;
 - e) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni di Ateneo in materia;
 - f) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
2. Il Datore di lavoro per il tramite del Delegato alla sicurezza provvede ad assicurare la formazione dei lavoratori, così come definiti all'art. 8 del presente regolamento, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; in particolare:
 - a) ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, nonché rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto universitario;
 - b) la formazione e l'addestramento specifico, ove previsto, devono avvenire in occasione:
 - i. dell'assunzione, dell'inizio delle attività di servizi, didattica o di ricerca;
 - ii. del trasferimento o cambiamento di mansioni, di attività di servizio, didattica o di ricerca svolte;
 - iii. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
 - c) la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
3. Il Datore di lavoro per il tramite del Delegato alla sicurezza assicura, ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, ai Responsabili di Unità produttiva, agli Addetti Locali per la Sicurezza ed ai Preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
4. L'adempimento degli obblighi di informazione e formazione deve essere documentato e idoneo a dimostrare i contenuti della formazione impartita.

Art. 15 – Delega in materia di sicurezza

1. Il Datore di lavoro ed i Responsabili di Unità produttiva possono delegare l'esercizio di proprie funzioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei limiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. Il soggetto delegato può a sua volta delegare, con l'assenso del delegante, ad altro soggetto l'adempimento di alcune specifiche funzioni.
2. La delega:
 - deve essere conferita a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza;
 - deve trasmettere al delegato l'obbligo al rispetto delle norme di sicurezza, nonché i mezzi tecnici, i poteri di spesa ed i poteri organizzativi necessari per adempiere all'obbligo;
 - deve essere puntuale, espressa, specifica, formulata per iscritto e riportare una data certa;
 - deve specificare i compiti e i poteri delegati;
 - deve riportare la manifestazione del consenso del delegato;
3. Il delegante deve vigilare sull'operato del delegato, ma non può interferire.
4. La delega è revocata per iscritto da parte del delegante, qualora questi accerti l'inidoneità del delegato, ovvero sue inadempienze.



CAPO III – ATTIVITÀ SPECIFICHE: SOGGETTI E OBBLIGHI

Art. 16 – Attività didattica: obblighi specifici

1. Al Direttore di Dipartimento spetta la promozione, il coordinamento e il controllo del Sistema di Gestione per la Sicurezza e per la Salute dei Lavoratori nel proprio Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento, nell'ambito delle attività didattiche, deve nominare formalmente i Responsabili di Laboratorio ed i Responsabili delle attività didattiche che afferiscono al Dipartimento e darne tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione. In concomitanza con la nomina il Direttore di Dipartimento deve garantire ai responsabili l'informazione e la formazione sui loro diritti e sui loro doveri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sui contenuti del presente Regolamento. L'adempimento degli obblighi di informazione e di formazione ai responsabili deve essere documentato e idoneo a dimostrare i contenuti della formazione impartita.
3. Il Direttore di Dipartimento, anche tramite l'Addetto locale alla sicurezza, convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, tutti i Responsabili dei Laboratori e i Responsabili delle attività didattiche per esaminare gli aspetti inerenti la conduzione e lo stato di attuazione del SGSS di Ateneo. Durante questa riunione vengono esaminate ed approvate le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute nell'ambito del Dipartimento. Tale convocazione può avvenire nell'ambito di un Consiglio di Dipartimento e deve essere estesa al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e ad altri eventuali soggetti in relazione agli argomenti da trattare.
4. Il Direttore di Dipartimento:
 - a) effettua la valutazione dei rischi ed è responsabile dell'elaborazione e della gestione del relativo documento per i lavoratori coinvolti nell'attività didattica e per gli ambienti di lavoro utilizzati per scopi didattici del Dipartimento. Negli ambienti di lavoro utilizzati per scopi didattici del Dipartimento rientrano le aule, i laboratori didattici, gli spazi comuni del Dipartimento ed altri ambienti, anche esterni al Dipartimento, in cui si svolgono attività didattiche;
 - b) effettua la valutazione del rischio incendio per quanto attiene gli edifici che ospitano il Dipartimento;
 - c) per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento si avvale della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione.
5. Il Direttore di Dipartimento:
 - a) è responsabile per la gestione delle emergenze e per l'attuazione delle relative misure organizzative per quanto attiene gli edifici che ospitano il Dipartimento. Per l'adempimento di questo obbligo si avvale della collaborazione dell'Addetto locale alla sicurezza, dei responsabili di laboratorio e dei dirigenti di direzioni tecnico-amministrative;
 - b) è responsabile della designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e gestione dell'emergenza;
 - c) è responsabile dell'organizzazione delle prove periodiche di evacuazione degli edifici che ospitano il Dipartimento;
 - d) è responsabile della fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori coinvolti nelle attività didattiche;
 - e) deve vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori coinvolti nelle attività didattiche, in particolare degli studenti per tutta la durata degli studi universitari, delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti di lavoro utilizzati per scopi didattici della Dipartimento;
 - f) relativamente alle attività connesse alla didattica, fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione le informazioni richieste in merito a:
 - i. la natura dei rischi;
 - ii. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - iii. la descrizione degli impianti e dei processi operativi;
 - iv. le prescrizioni degli organi di vigilanza esterni (per esempio Vigili del Fuoco, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari);
 - g) relativamente ai lavoratori interessati dalle attività didattiche, informa la Direzione Risorse Umane e Organizzazione sugli infortuni per l'aggiornamento del registro infortuni.
6. Qualora in uno stesso edificio siano presenti più Dipartimenti e/o Centri e/o Scuole, i Direttori interessati devono coordinarsi tra loro per la gestione dell'emergenza e per l'attuazione delle relative misure organizzative. A tal fine deve essere congiuntamente definito a quale Direttore di Dipartimento spetti la competenza del coordinamento e le responsabilità per la gestione dell'emergenza, la



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- designazione degli incaricati e l'organizzazione delle prove di evacuazione di cui al presente articolo. Tale scelta va comunicata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
7. Il Direttore di Dipartimento è responsabile, in particolare, di:
- garantire l'informazione e la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per gli studenti all'inizio degli studi presso il Dipartimento, che devono essere documentate anche in relazione ai contenuti della formazione impartita;
 - promuovere l'attivazione di corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro all'interno dei percorsi di studio;
 - garantire l'informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro agli ospiti e ai visitatori del Dipartimento.
8. Il Direttore di Dipartimento:
- è responsabile in relazione a tutti gli edifici del Dipartimento che le vie di circolazione che conducono ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzo per ogni evenienza;
 - relativamente ai luoghi di lavoro (spazi comuni e spazi della didattica del Dipartimento), agli impianti e ai dispositivi acquistati direttamente dal Dipartimento o ricevuti in uso da soggetti esterni all'Ateneo (per scopi didattici e non), è responsabile della manutenzione tecnica e dell'eliminazione dei difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Altri soggetti d'Ateneo possono essere individuati come responsabili della manutenzione e dell'eliminazione dei difetti per i luoghi di lavoro, per gli impianti e per i dispositivi di cui sopra solo in caso di accordo formalmente convenuto e sottoscritto da tutti i Dirigenti interessati;
 - relativamente ai luoghi di lavoro (spazi comuni e spazi della didattica del Dipartimento), agli impianti e ai dispositivi forniti dalla Direzione Patrimonio Immobiliare o da altri soggetti d'Ateneo, diviene responsabile anche della manutenzione e della pulizia quando consente che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi forniti da altri soggetti d'Ateneo siano utilizzati in modo difforme dalle indicazioni ricevute dai soggetti medesimi;
 - relativamente ai luoghi di lavoro consegnati dalla Direzione Patrimonio Immobiliare, diventa responsabile anche della manutenzione e della pulizia qualora consenta l'introduzione di impianti o dispositivi non previsti per il luogo di lavoro così come era stato originariamente consegnato al Dipartimento dalla Direzione Patrimonio Immobiliare, ovvero qualora consenta modifiche ai luoghi di lavoro senza averle concordate preventivamente con la medesima Direzione o senza attendere che le modifiche stabilite vengano attuate. Il Direttore di Dipartimento prima di introdurre impianti o dispositivi non previsti deve verificare con la Direzione Patrimonio Immobiliare la compatibilità degli stessi con le strutture e le dotazioni esistenti.
9. Con riferimento alle attrezzature di lavoro usate per le attività didattiche, il Direttore di Dipartimento è responsabile di:
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro;
 - attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
 - prendere in considerazione all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro:
 - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - utilizzate correttamente;
 - oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni d'uso;
 - disposte in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone.
10. Il Direttore di Dipartimento è responsabile in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare per le attività didattiche per quanto riguarda le seguenti attività:
- scegliere in modo adeguato i DPI;
 - individuare le condizioni d'uso dei DPI;
 - fornire ai lavoratori i DPI idonei;
 - mantenere in efficienza i DPI;
 - fornire ai lavoratori informazioni in merito ai DPI ed istruzioni per l'uso;
 - addestrare i lavoratori in caso di uso di DPI particolari
11. Il Direttore di Dipartimento è responsabile, per le attività didattiche, degli obblighi in materia di uso di attrezzature munite di videoterminali e, in particolare, di:



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- a) esaminare i posti di lavoro relativamente ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
 - b) adottare le misure appropriate per ridurre i rischi riscontrati nell'analisi di cui alla precedente lettera a).
13. Il Direttore di Dipartimento è responsabile, per le attività didattiche, degli obblighi in materia di agenti cancerogeni utilizzati e, in particolare, di:
- a) sostituire, evitare o ridurre l'utilizzazione di sostanze cancerogene e mutagene, valutando preventivamente la possibilità di sostituzione con agenti di minore pericolosità;
 - b) effettuare la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
 - c) adottare le misure preventive e protettive tecniche, organizzative e procedurali applicabili;
 - d) assicurare l'informazione e la formazione in materia di sostanze cancerogene e mutagene.
14. Il Direttore di Dipartimento è responsabile, per le attività didattiche, degli obblighi in materia di protezione da agenti chimici, fisici, biologici e, in particolare, di:
- a) determinare la presenza di agenti pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
 - b) definire e adottare misure generali e specifiche di protezione per la prevenzione dei rischi da agenti pericolosi;
 - c) definire procedure da adottare in caso di incidenti o di emergenze;
 - d) garantire la formazione e l'informazione ai lavoratori in materia di agenti pericolosi.

Art. 17 – Attività di ricerca – Obblighi specifici

1. I Direttori di Dipartimento e di Centro di ricerca devono nominare formalmente i Responsabili di Laboratorio e i Responsabili delle attività di ricerca di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Della nomina deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.
2. Nel caso in cui nei locali e con le attrezzature del Dipartimento vengano svolte tesi di laurea, il Direttore di Dipartimento provvede ad autorizzare i laureandi all'accesso e all'uso dei locali e delle attrezzature.
3. Con gli atti formali di nomina di cui al comma 1 il Direttore conferisce ai Responsabili dell'attività di ricerca la funzione e la responsabilità di Dirigenti o Preposti ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
4. Il Direttore di Dipartimento, qualora in un Laboratorio operino più responsabili dell'attività di ricerca, attribuisce al Responsabile di Laboratorio funzioni di organizzazione e coordinamento dei vari responsabili dell'attività di ricerca per quanto attiene le tematiche della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Al Direttore di Dipartimento competono le attività di promozione delle azioni organizzative e di coordinamento tra tutti i Responsabili di Laboratorio e dell'attività di ricerca per quanto attiene le tematiche della sicurezza e della salute dei lavoratori.
6. Il Direttore di Dipartimento convoca periodicamente i Responsabili di Laboratorio ed i responsabili dell'attività di ricerca per esaminare gli aspetti inerenti la conduzione del sistema di gestione della sicurezza nell'ambito dei laboratori del Dipartimento. Durante questa riunione vengono esaminate ed approvate le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute in tutto il Dipartimento. Tale convocazione può avvenire nell'ambito di un Consiglio di Dipartimento e deve essere estesa al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e ad altri eventuali soggetti in relazione agli oggetti da trattare.
7. Il Direttore di Dipartimento è responsabile in via concorrente con i Responsabili di Laboratorio e con i responsabili dell'attività di ricerca degli obblighi relativi agli ambienti e attrezzature di lavoro utilizzati per scopi di ricerca dal Dipartimento.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 14 del precedente articolo.

Art. 18 – Responsabili di Laboratorio – Obblighi specifici

1. Il Responsabile di Laboratorio deve garantire l'osservanza della disciplina in materia di sicurezza e salute nell'ambito del Laboratorio per cui è nominato. Al Responsabile di Laboratorio competono gli obblighi di cui all'art. 17 relativamente al Laboratorio di cui è responsabile, secondo le modalità stabilite nella delega ricevuta dal Direttore di Dipartimento.
2. Il Responsabile di Laboratorio è responsabile degli obblighi di cui all'articolo successivo per gli ambienti di lavoro utilizzati per scopi di ricerca del Laboratorio.



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

3. Al Responsabile di Laboratorio competono inoltre le attività di supervisione e vigilanza, nonché di risoluzione delle divergenze insorte tra i responsabili dell'attività di ricerca e di didattica in merito alle problematiche inerenti la sicurezza.
4. Il Responsabile di Laboratorio convoca periodicamente i Responsabili dell'attività di ricerca per esaminare gli aspetti inerenti la conduzione del sistema di gestione della sicurezza di Laboratorio. Durante questa riunione vengono esaminate ed approvate le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute in tutto il Laboratorio.
5. Il Responsabile di laboratorio per garantire il completo utilizzo delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza si deve coordinare con il Direttore di Dipartimento. In caso di mancato accordo la decisione finale per garantire l'uso dei percorsi e delle uscite di emergenza all'interno del Laboratorio è di responsabilità del Direttore di Dipartimento. Il Responsabile di Laboratorio deve attenersi alle disposizioni stabilite dal Direttore di Dipartimento anche negli spazi del Laboratorio.

Art. 19 - Responsabili dell'attività di ricerca – Obblighi specifici

1. I Responsabili dell'attività di ricerca, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9, comma 4, possono disporre o non disporre di fondi propri. Qualora dispongano di fondi propri sono Responsabili di Unità Produttiva, con i relativi compiti e responsabilità. Qualora non dispongano di fondi propri rivestono la funzione di Preposto con i relativi obblighi. In entrambi i casi per lo svolgimento delle attività riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, nello svolgimento dei compiti e nell'adempimento delle rispettive responsabilità devono coordinarsi con i Responsabili di Laboratorio a cui afferiscono nello svolgimento delle varie attività e devono attenersi a quanto disposto dal Direttore di Dipartimento.
2. Ai Responsabili delle attività di ricerca possono essere trasferiti, relativamente al proprio ambito di attività, i compiti delegabili dei Responsabili di Unità Produttiva secondo le modalità di cui all'art. 15 (Delega in materia di sicurezza) del presente Regolamento.
3. Il Responsabile dell'attività di ricerca, nell'ambito delle proprie funzioni:
 - a) collabora con il Responsabile di Laboratorio per la valutazione del rischio incendio, per la gestione delle emergenze e per l'attuazione delle relative misure organizzative per quanto attiene gli ambienti di lavoro utilizzati per gli scopi di ricerca dal Laboratorio;
 - b) collabora con il Responsabile di Laboratorio per far osservare da parte dei singoli lavoratori coinvolti nell'attività di ricerca le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ambienti utilizzati per gli scopi delle ricerche di cui è responsabile;
 - c) relativamente alle attività connesse alla ricerca, fornisce, direttamente o attraverso il Responsabile di Laboratorio, al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:
 - i. natura dei rischi;
 - ii. organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive;
 - iii. descrizione degli impianti e dei processi operativi;
 - iv. prescrizioni degli organi di vigilanza (per esempio Vigili del Fuoco, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari);
 - d) relativamente ai lavoratori interessati dalle attività di ricerca, dà comunicazione al Direttore di Dipartimento e al Responsabile di Laboratorio e, per conoscenza, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, relativamente alle attività svolte e ai dati per l'aggiornamento del registro infortuni e delle malattie professionali nonché alle afferenze per l'organizzazione del controllo sanitario.
 - e) garantisce l'informazione e la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per gli studenti e le figure ad essi assimilabili (così come elencate all'art. 5) all'inizio dell'attività di ricerca presso il Laboratorio; l'informazione e la formazione devono essere periodicamente ripetute con cadenza commisurata all'entità dei rischi. L'adempimento degli obblighi di informazione e formazione agli studenti deve essere documentato;
 - f) collabora con il Direttore del Dipartimento e con il Responsabile di Laboratorio a garantire l'informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro agli ospiti e ai visitatori del Laboratorio in cui opera;
 - g) collabora con il Responsabile di Laboratorio a garantire per tutti gli spazi di cui è responsabile che le vie di circolazione che conducono ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare e quindi utilizzabili per ogni evenienza;
 - h) relativamente ai luoghi di lavoro, agli impianti e ai dispositivi acquistati per suo ordine o ricevuti in uso da soggetti esterni all'Ateneo, è responsabile del controllo, della manutenzione tecnica e dell'eliminazione dei difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Altri



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- soggetti d'Ateneo possono essere responsabili della manutenzione e dell'eliminazione dei difetti di cui sopra solo in caso di diverso accordo che deve risultare da atto scritto e firmato dal soggetto che ne assume la responsabilità;
- i) relativamente ai luoghi di lavoro, agli impianti e ai dispositivi forniti dalla Direzione Patrimonio Immobiliare o da altri soggetti d'Ateneo, diventa responsabile anche della manutenzione e della pulizia quando utilizza i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi consegnati in modo difforme dalle indicazioni ricevute dai soggetti medesimi, nonché quando introduce impianti o dispositivi non previsti per il luogo di lavoro così come era stato originariamente consegnato al Laboratorio dalla Direzione Patrimonio Immobiliare, ovvero senza avere concordato in via preventiva le modifiche da apportare ai luoghi di lavoro ed aver atteso che le modifiche stabilite venissero attuate.
4. Il Responsabile dell'attività di ricerca collabora con il Responsabile di Laboratorio relativamente alle attrezzature di lavoro usate per l'attività di ricerca per:
 - a) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro;
 - b) attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
 - c) prendere in considerazione all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro
 - i. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - ii. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - iii. i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - i. installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - ii. utilizzate correttamente;
 - iii. oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni d'uso;
 - iv. disposte in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone.
 5. Il Responsabile dell'attività di ricerca collabora con il Responsabile di Laboratorio per l'adempimento degli obblighi in materia di attrezzature munite di videoterminali, di utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni, di protezione da agenti chimici, fisici e biologici pericolosi, nonché per quanto riguarda la materia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare per l'attività di ricerca, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a) scegliere in modo adeguato i DPI;
 - b) individuare le condizioni d'uso dei DPI;
 - c) fornire ai lavoratori coinvolti nelle attività di ricerca, in particolare agli studenti quando accedono al Laboratorio ovvero quando svolgono attività di ricerca presso il Laboratorio, i DPI idonei, nonché le informazioni in merito ai DPI ed istruzioni per l'uso;
 - d) mantenere in efficienza i DPI;
 - e) addestrare i lavoratori in caso di uso di DPI particolari;
 - f) adottare le misure organizzative per limitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
 - g) qualora non sia possibile limitare la movimentazione manuale dei carichi ricorrere a mezzi appropriati per evitare il rischio che comporta la movimentazione stessa.
 6. Il Responsabile dell'attività di ricerca collabora con il Responsabile di Laboratorio per l'adempimento degli obblighi in materia di attrezzature munite di videoterminali, di utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni, nonché di protezione da agenti chimici, fisici e biologici pericolosi.

Art. 20 – Dirigenti delle strutture tecnico-amministrative – Obblighi specifici

1. Ai Dirigenti tecnico-amministrativi, in quanto Responsabili di Unità produttiva, competono gli obblighi di cui all'art. 12 relativamente alle Direzioni di cui sono responsabili secondo le modalità stabilite nella delega ricevuta dal Direttore generale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I Dirigenti tecnico-amministrativi rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa vigente.
3. Per l'attuazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti nel presente regolamento, qualora una struttura ospiti due o più Direzioni, i rispettivi Dirigenti devono individuare il Dirigente coordinatore. Qualora i dirigenti non individuino un coordinatore, questo viene individuato formalmente dal Direttore Generale. In ogni caso il Dirigente deve coordinarsi per i propri adempimenti con gli altri Dirigenti che svolgono attività presso la medesima struttura.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 14 dell'art. 16.



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 21 – Doveri specifici della Direzione Risorse Umane e Organizzazione

1. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione è responsabile dell'organizzazione dei corsi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione organizza tali corsi sentiti il Delegato alla sicurezza ed i Responsabili di Unità produttiva, in accordo e/o su proposta del Servizio Prevenzione e Protezione.
2. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro degli infortuni, nonché della denuncia degli infortuni e delle malattie professionali all'INAIL. A tal fine i Responsabili di Unità produttiva comunicano tempestivamente gli eventi ed i relativi dati.
3. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi collegati all'organizzazione del lavoro, al clima organizzativo e al benessere psicofisico;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate al benessere psicofisico;
 - c) i dati degli infortuni comunicati dai Responsabili di Unità Produttiva dell'Ateneo.

Art. 22 – Doveri specifici della Direzione Patrimonio Immobiliare

1. La Direzione Patrimonio Immobiliare è responsabile:
 - a) di mettere a disposizione di ciascun Responsabile di Unità produttiva i luoghi di lavoro, gli impianti, i dispositivi e gli arredi di propria competenza conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, adeguati alle esigenze preventivamente espresse dai Responsabili di U.P. e conformi all'utilizzo preventivamente concordato;
 - b) di fornire a ciascun Responsabile di Unità produttiva indicazioni ed istruzioni documentate al fine di garantire un utilizzo sicuro dei luoghi di lavoro, degli impianti, dei dispositivi e degli arredi messi a disposizione;
 - c) della manutenzione delle strutture, degli impianti, dei dispositivi e degli arredi messi a disposizione, nonché previa segnalazione, della tempestiva eliminazione dei difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori per i luoghi di lavoro, gli impianti, i dispositivi e gli arredi messi a disposizione, quando utilizzati in modo conforme alle indicazioni fornite dalla Direzione stessa;
 - d) di rilasciare, a seguito della valutazione di opportunità e di concreta fattibilità, anche in relazione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, l'autorizzazione preventiva all'introduzione di impianti o dispositivi non previsti per il luogo di lavoro così come era stato originariamente consegnato a ciascun Responsabile di Unità Produttiva;
 - e) di elaborare, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza con le attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, come stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
2. La Direzione Patrimonio Immobiliare fornisce tempestivamente, in attuazione di quanto indicato all'art. 18, comma 2, D.Lgs. 81/2008, al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:
 - a) descrizione degli edifici e degli impianti di propria competenza e della natura dei rischi ad essi collegati;
 - b) organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive relativamente agli edifici, agli impianti e alla loro gestione;
 - c) provvedimenti adottati degli organi di vigilanza (per es. Vigili del Fuoco, U.O.P.S.A.L., A.P.P.A., ecc.);
3. La Direzione Patrimonio Immobiliare è inoltre responsabile per i luoghi di lavoro, i dispositivi, gli impianti e gli arredi forniti, di:
 - a) attuare, nel limite delle proprie competenze, le misure tecniche adeguate per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi al loro utilizzo;
 - b) prendere in considerazione all'atto della scelta le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, comunicate dai Responsabili di Unità produttiva, privilegiando le scelte volte a eliminare o minimizzare il rischio.

Art. 23 – Doveri specifici della Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche

1. La Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche è responsabile:



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- a) di mettere a disposizione del Responsabile di Unità produttiva impianti, dispositivi ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - b) di fornire al Responsabile di Unità produttiva indicazioni ed istruzioni documentate al fine di garantire un utilizzo sicuro degli impianti, dei dispositivi e delle attrezzature messi a disposizione;
 - c) della manutenzione e della tempestiva eliminazione dei difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori per gli impianti, i dispositivi e le attrezzature messi a disposizione, quando utilizzati in modo conforme alle indicazioni fornite dalla Direzione stessa;
2. La Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla natura dei rischi collegati all'utilizzo dei videoterminali e di altri impianti e attrezzature forniti o installati dalla Direzione;
 3. La Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche è responsabile, per le attrezzature di lavoro fornite, di:
 - a) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro;
 - b) attuare, nel limite delle proprie competenze le misure tecniche adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi al loro utilizzo;
 - c) prendere in considerazione all'atto della scelta le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, comunicate dai Datori di Lavoro, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo.
 4. La Direzione Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Informatiche è inoltre responsabile per i luoghi di lavoro, i dispositivi, gli impianti e gli arredi forniti, di:
 - a) attuare, nel limite delle proprie competenze, le misure tecniche adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi al loro utilizzo;
 - b) prendere in considerazione all'atto della scelta le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, comunicate dai Datori di Lavoro, privilegiando le scelte volte a minimizzare il rischio.

Art. 24 – Doveri specifici di altre Direzioni

1. La Direzione Pianificazione Programmazione Bilancio fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla descrizione dei processi operativi relativamente all'acquisto di attrezzature e sostanze e collabora per l'elaborazione e l'attuazione delle misure operative e gestionali per la salvaguardia della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
2. La Direzione Servizi e Comunicazione fornisce al Servizio Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla natura dei rischi connessi all'organizzazione di manifestazioni e convegni all'interno di edifici d'Ateneo e collabora per l'elaborazione e l'attuazione delle misure operative e gestionali per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei partecipanti e degli utenti delle strutture interessate in tali occasioni.

CAPO IV – RESPONSABILITÀ E FUNZIONI DI ALTRE FIGURE

Art. 25 – Preposti

1. Chiunque, in qualsiasi modo, assume posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, è tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e salute e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate.
2. Se non ha l'autorità sufficiente per disporre l'adozione delle cautele antinfortunistiche, ha il dovere di rappresentare la situazione a chi ha tale autorità e deve astenersi dal dirigere lavori in condizioni di pericolo.
3. Il Preposto deve segnalare al Dirigente situazioni di difformità dalla legislazione, dalla normativa tecnica e da quanto contenuto nel presente Regolamento e in caso di pericolo vietare lo svolgimento dei compiti al personale nei confronti del quale ricopre posizioni di preminenza.
4. La mancata individuazione nominale e l'assenza di specifica delega non esclude i Preposti definiti dal presente Regolamento dalle responsabilità relative previste dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 26 – Lavoratori – Obblighi generali e specifici

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - d) segnalare immediatamente al Responsabile di Unità Produttiva, al Dirigente o al preposto le carenze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali situazioni di pericolo di cui sono o vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) sottoporsi ai programmi di informazione, di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - i) contribuire, insieme al Responsabile di Unità Produttiva, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
3. Per l'uso delle attrezzature di lavoro i lavoratori devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare i lavoratori:
 - a) utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione in modo corretto e conforme all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti;
 - b) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
 - c) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
 - d) segnalano immediatamente al Responsabile di Unità produttiva o al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
4. Per l'uso dei dispositivi di protezione individuale i lavoratori devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare, i lavoratori:
 - a) utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
 - b) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - c) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
 - d) segnalano immediatamente al Responsabile di Unità Produttiva o al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 27 – Servizio Prevenzione e Protezione e altri soggetti del SGSS

1. All'interno dell'Ateneo è istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
2. Gli Addetti e il Responsabile del SPP, di cui al successivo art. 28, devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008. Gli Addetti al Servizio Prevenzione devono essere in numero sufficiente in relazione alle dimensioni e alla complessità delle attività e dei rischi presenti in Ateneo. Ove occorra integrare l'azione di prevenzione e protezione, i Responsabili di Unità produttiva devono avvalersi, previa valutazione dell'assenza di personale dell'Ateneo con idonei requisiti, anche di persone esterne all'Ateneo in possesso delle conoscenze professionali necessarie.
3. Il SPP assolve alle funzioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008; in particolare il SPP collabora con il Delegato alla sicurezza, i Responsabili di Unità produttiva, i Dirigenti ed i Preposti:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione d'Ateneo;



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività d'Ateneo;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Per quanto attiene gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché in materia di sorveglianza sanitaria e fisica previsti dal D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm. il SPP è responsabile unitamente al Responsabile di Unità produttiva ed in relazione alle informazioni dal medesimo ricevute:
- a) dell'organizzazione e della gestione della sorveglianza sanitaria;
 - b) dell'organizzazione e della gestione della sorveglianza fisica.
5. Il Medico Competente (MC) assolve agli obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008; qualora ve ne sia la necessità, sono nominati più MC, individuando tra essi il medico con funzioni di coordinamento.
6. L'Esperto Qualificato (EQ) e il Medico Autorizzato (MA) svolgono i compiti previsti dal D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm. in materia di radioprotezione dei lavoratori.
7. Il numero, le modalità di elezione, le modalità di svolgimento dell'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono stabiliti da specifico accordo sindacale.

Art. 28 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), designato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, coordina il SPP d'Ateneo e verifica la corretta applicazione della politica d'Ateneo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale fine, il RSPP elabora e consegna al Delegato alla sicurezza e ai Responsabili di Unità produttiva, in occasione della riunione periodica, una specifica relazione.
2. Il RSPP svolge funzioni di consulenza e supporto al Rettore, al Delegato alla sicurezza, ai Responsabili di Unità produttiva e ai Responsabili di Laboratorio nell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, nella individuazione delle misure di prevenzione e protezione e nella predisposizione del programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

TITOLO III - ANALISI DELLO STATO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Art. 29 – Documento di Valutazione dei Rischi d'Ateneo (DVR)

1. La valutazione dei rischi ed il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono elementi preliminari ed imprescindibili alle successive fasi di pianificazione, attuazione e controllo secondo un approccio che persegue il miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ateneo.
2. Ciascun Responsabile di Unità produttiva elabora, come previsto dall'art. 17, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della Struttura di propria competenza. Il DVR di Ateneo è elaborato dal Rettore ed è costituito dall'insieme dei DVR di competenza di ciascun Responsabile di Unità produttiva.
3. Al fine dell'elaborazione del DVR di propria competenza, ciascun Responsabile di Unità produttiva si avvale della consulenza del SPP d'Ateneo nonché della collaborazione dei Dirigenti, degli Addetti locali dei Preposti.
4. Le attività di valutazione del rischio e l'elaborazione del relativo DVR sono realizzate previa consultazione dei RLS da parte di ciascun Responsabile di Unità produttiva, effettuata anche tramite il SPP.
5. Ciascun DVR può essere costituito, in funzione della complessità della Struttura, da più Sezioni specifiche relative ad esempio alle diverse Aree di Ricerca e/o Laboratori, e deve essere sottoscritto dal rispettivo Responsabile di Unità produttiva e, ai fini della prova della data, dal RSPP, da un RLS, dal MC e/o MA.
6. Vista la complessità dell'organizzazione e del patrimonio immobiliare dell'Università di Trento completano il DVR di Ateneo i documenti legati alla sicurezza di ciascun edificio (VRE), contenenti anche la valutazione del rischio incendio (VRI) e il piano di emergenza (PE) delle singole strutture.



Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Tali documenti sono sottoscritti dal Responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare nonché, come i DVR di cui al punto precedente, dai Responsabili di Unità produttiva delle Strutture ospitate nell'edificio, dall'RSPP, da un RLS e dal MC.

7. La valutazione dei rischi ed il relativo DVR devono essere rielaborati:
 - a) in occasione di modifiche delle strutture, dei processi, dell'organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - b) in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
 - c) quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
8. A tal fine ciascun Responsabile di Unità produttiva deve attivarsi tempestivamente dandone comunicazione al SPP.

Art. 30 – Controlli e verifiche

1. Le prestazioni dall'Ateneo in materia di sicurezza devono essere misurabili in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro e di salubrità e sicurezza degli ambienti lavorativi; questo costituisce premessa imprescindibile per individuare le azioni da intraprendere per migliorare costantemente nel tempo le prestazioni stesse.
2. Conformemente alla normativa vigente, i controlli e le verifiche vengono svolti:
 - a) dal Delegato alla sicurezza in relazione all'intero Ateneo;
 - b) dai Responsabili di Unità produttiva relativamente all'Unità Produttiva e agli ambiti di attività di cui sono Responsabili ai sensi del presente Regolamento;
 - c) dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per i compiti di competenza previsti dal presente Regolamento;
 - d) dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e da eventuali specifici accordi collettivi.

Art. 31 – Miglioramento continuo

1. Ciascun Responsabile di Unità produttiva deve prendere in esame almeno una volta all'anno il DVR ed eventualmente procedere al riesame di propria competenza.
2. In sede di riesame del DVR dovrà essere decisa da ciascun Responsabile di Unità produttiva, sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l'introduzione di azioni correttive e preventive volte al miglioramento continuo del SGSS.
3. I risultati del riesame del DVR devono essere esposti in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione ed emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.